II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1998

riguardante un aiuto di Stato a favore di Triptis Porzellan GmbH i. GV, Turingia

[notificata con il numero C(1998) 1324]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/157/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sulla creazione dello Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver dato agli interessati la possibilità, conformemente alle suddette disposizioni, di presentare le loro osservazioni e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 30 maggio 1997 la Commissione ha informato la Germania di aver deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE nei riguardi degli aiuti di Stato a favore dell'impresa Triptis Porzellan GmbH, Turingia (in prosieguo: Triptis), invitandola a trasmettere le proprie osservazioni.

Gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati informati dell'avvio del procedimento e invitati a trasmettere le proprie osservazioni mediante una comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [1].

La Germania ha trasmesso le sue osservazioni con lettera dell'11 luglio 1997 pervenuta alla stessa data. Con lettere del 28 luglio e del 5 agosto 1997 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni. La Germania ha risposto con lettere del 29 agosto (pervenuta il 12 settembre) e dell'8 settembre 1997 (pervenuta il 9 settembre). Il 18 e 19 settembre 1997 il caso è stato discusso con le autorità tedesche a Berlino.

Il 15 settembre 1997 sono pervenute alla Commissione le osservazioni di un concorrente spagnolo. La traduzione di tali osservazioni è stata inviata al governo tedesco con lettera del 27 ottobre 1997. Le autorità tedesche hanno risposto con lettera del 1° dicembre, protocollata il 2 dicembre 1997.

II

L'impresa tedesca produttrice di porcellana Triptis Porzellan GmbH, Turingia («Triptis») è stata fondata nel 1891 con la denominazione sociale Unger & Gretschel e sede in Turingia, uno dei nuovi Länder.

Ai tempi dell'ex Repubblica democratica tedesca la Triptis faceva parte del complesso industriale Feinkeramik Kahla. Essa non aveva un marchio proprio né un proprio sistema di distribuzione.

Il 1° luglio 1990 la Triptis è stata ripresa dalla fiduciaria Treuhandanstalt (in prosieguo: THA) con circa 900 dipendenti.

[1] GU C 250 del 15. 8. 1997, pag. 3.

Con la privatizzazione di Triptis nel settembre 1993 è stata avviata la ristrutturazione dell'impresa. In sede d'avvio del procedimento la Commissione ha formulato dubbi sul modo di privatizzazione scelto.

Ai fini della privatizzazione l'impresa ha ricevuto cospicui aiuti (rinuncia al rimborso di un prestito per un totale di 34,7 milioni di DEM) in base al regime Treuhand, già autorizzato dalla Commissione [1]. Dopo la privatizzazione, si è dovuto ristrutturare l'impresa ma anche dotarla di una propria rete di distribuzione e di commercializzazione in nuovi mercati, essendo venuti meno gli sbocchi nell'Europa orientale. L'avvio dell'attività dell'impresa dopo la privatizzazione si è rivelato perciò piuttosto difficile ed ha provocato un elevato livello di indebitamento.

All'inizio del 1995 la direzione dell'impresa si è resa conto che non era possibile finanziare l'ulteriore processo di ristrutturazione con fondi propri ed ha perciò sollecitato il sostegno finanziario della Bundesanstalt vereinigungsbedingter Sonderaufgaben (in prosieguo: BvS) che ha concesso un aiuto, nel quadro di un'azione concertata, sotto forma di un prestito di 8 milioni di DEM (maggiorato degli interessi). In seguito la BvS ha rinunciato al rimborso di tale prestito. La Commissione è stata informata del prestito all'atto della rinuncia al rimborso dello stesso. Tutte le parti interessate (investitori, dipendenti, BvS) hanno compiuto sforzi in vista del risanamento dell'impresa. In particolare, la Hessische Landesbank (in prosieguo: HeLaBa) ha rinunciato al rimborso di una parte (10 milioni di DEM) dei suoi ingenti crediti.

Il 30 aprile 1997 la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE nei riguardi degli aiuti di Stato concessi a Triptis. Essa aveva infatti concluso che il prestito BvS di 8 milioni di DEM (maggiorato degli interessi) rappresentava un aiuto che avrebbe dovuto esserle notificato a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE all'atto della concessione. Inoltre la Commissione dubitava della compatibilità della rinuncia, da parte della Hessische Landesbank, al rimborso di 10 milioni di DEM.

Il procedimento è stato avviato in particolare per i seguenti due motivi:

1) poiché la HeLaBa è un ente creditizio pubblico, la Commissione dubitava che, rinunciando al rimborso del prestito, la HeLaBa avesse effettivamente agito come una banca privata. Per questo motivo era ancora incerto l'ammontare esatto dell'aiuto concesso. Il problema doveva essere pertanto chiarito nell'ambito del procedimento;

2) Triptis operava su un mercato caratterizzato da notevoli sovraccapacità. Nell'ambito della sua ristrutturazione globale l'impresa ha ridotto le proprie capacità del 50 %, ma non ha in programma altri tagli in contropartita del nuovo aiuto. Considerate le notevoli sovraccapacità del settore della porcellana si trattava di accertare se gli aiuti versati a favore di Triptis non fossero atti a falsare la concorrenza in maniera indebita e a pregiudicare i concorrenti che non ne ricevevano. In altri casi riguardanti lo stesso settore sono state formulate riserve da parte di concorrenti contro l'eventuale concessione di aiuti.

 Date queste circostanze sono emersi seri dubbi quanto alla compatibilità degli aiuti con le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE e in particolare con gli orientamenti comunitari per la valutazione degli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà [2].

 La Commissione non ha invece mai formulato dubbi sulla capacità dell'impresa di ripristinare la propria redditività.

III

La Germania ha informato la Commissione soltanto con lettera dell'11 luglio 1997 che il 30 aprile 1997 era stata aperta una procedura fallimentare (Gesamtvollsstreckungsverfahren) nei riguardi di Triptis. Secondo quanto dichiarato la Germania sarebbe venuta a conoscenza della procedura soltanto in luglio. Per questo motivo esso chiedeva di ritirare la notifica dell'aiuto.

Con lettera del 28 luglio 1997 la Commissione ha informato la Germania che la notifica non poteva essere ritirata poiché l'aiuto era stato erogato prima della notifica stessa, nel luglio e settembre 1996 e il relativo procedimento a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato era già in corso. La Germania è stata inoltre informata che la valutazione della Commissione si basava sulla data di erogazione dell'aiuto ed era perciò irrilevante che l'aiuto fosse stato dichiarato ai fini dell'ammissione al passivo nel quadro della procedura di fallimento.

Dai dati presentati l'8 settembre 1997 risulta che il prestito di 10 milioni di DEM al cui rimborso la HeLaBa ha rinunciato nell'ambito dell'azione concertata, era coperto per il 90 % da una garanzia del Land Turingia. Tale garanzia non era stata notificata e doveva essere perciò considerata illegittima. Dopo che la HeLaBa ha rinunciato al rimborso del prestito, essa ha chiesto l'attivazione della garanzia della Turingia ottenendo il pagamento del 90 % dell'ammontare originario del prestito (9 milioni di DEM). Poiché la rinuncia al rimborso e il pagamento ottenuto dal garante hanno avuto luogo già nel 1996, né la banca né il Land Turingia hanno rivendicato i loro diritti in relazione al prestito o alla garanzia nell'ambito della procedura di fallimento.

[1] E15/92 (non pubblicato); sulla somma complessiva di 34,71 milioni di DEM di remissione di un prestito, 19,26 milioni di DEM erano destinati a migliorare la liquidità dell'impresa, 7,25 milioni di DEM ad investimenti e 8,2 milioni di DEM alla copertura delle perdite. Poiché l'impresa non raggiungeva le soglie stabilite dal regime Treuhand, ossia 1 500 dipendenti e 150 milioni di obblighi finanziari verso la THA, non era necessaria una notifica individuale.

[2] GU C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12.

Inoltre, nel 1993 e 1994 il Land Turingia si era portato garante nei riguardi della HeLaBa (a copertura del 90 % dell'effettivo ammontare complessivo del prestito) per un totale di 26,75 milioni di DEM di prestiti, senza informarne la Commissione. Queste garanzie sono state concesse dal ministero delle Finanze del Land Turingia nel quadro della privatizzazione in ragione di 14,75 milioni di DEM e 5 milioni di DEM per crediti agli investimenti e di 7 milioni di DEM per l'acquisizione di mezzi di produzione. Questa somma comprende la garanzia al 90 % del prestito di 10 milioni di DEM al cui rimborso la banca ha rinunciato nel 1996. Poiché il Land Turingia ha già versato l'importo garantito alla HeLaBa (complessivamente 9 milioni di DEM), nella valutazione dell'aiuto deve essere ricompreso anche tale importo.

La banca ha chiesto l'ammissione al passivo del suo credito relativo al prestito residuo di 16,75 milioni di DEM ma è molto probabile che solo una minima parte di tale credito sarà soddisfatto nell'ambito della procedura. Di conseguenza è quasi certo che le corrispondenti garanzie saranno attivate. Ciò significa che sarà inclusa nella valutazione la somma globale delle garanzie concesse indebitamente, le quali corrispondono ad un aiuto di 24,075 milioni di DEM.

In seguito all'avvio del procedimento, con lettera del 1° dicembre 1997 le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione che nell'ambito della procedura concorsuale, la BvS aveva chiesto l'ammissione al passivo di una penale di 8,75 milioni di DEM per mancato rispetto di garanzie occupazionali, di una penale di 2,685 milioni di DEM per mancata prova dell'impiego corretto delle riserve, nonché del prestito di 8 milioni di DEM (maggiorato degli interessi), al cui rimborso la banca creditrice aveva rinunciato nel quadro dell'azione concertata.

IV

Dopo il fallimento di Triptis, il curatore ha cercato un candidato interessato a rilevare (Auffanglösung) il capitale fisso dell'impresa nel quadro di una seconda privatizzazione, in modo da mantenere in attività l'impresa. L'impresa è stata offerta a vari produttori di porcellana in Germania, in Europa e in altri paesi. La THA ha ricevuto tredici offerte. Il contratto è stato concluso con l'investitore che aveva presentato il migliore progetto e la migliore offerta.

Alla fine erano rimasti in lizza solamente due candidati, ossia la società tedesca Winterling Porzellan AG, Kirchenlamitz e la francese Medart de Noblat, Limoges. Il 18 giugno 1997 il capitale fisso di Triptis è stato venduto a Winterling al prezzo di 2,5 milioni di DEM. Inoltre Winterling ha offerto una garanzia di investimento di 8 milioni di DEM e la conservazione di 160 posti di lavoro. Per questo motivo l'offerta di Winterling è stata considerata la migliore, dato che Medart de Noblat voleva pagare soltanto 1 DEM e prometteva un investimento di 4 milioni di DEM senza fornire alcuna garanzia occupazionale.

Per quanto riguarda la riduzione della capacità produttiva, in base ai dati del 1996, la capacità ammontava a 3 000 t e il tasso di utilizzo su cinque giorni lavorativi a 2 300 t. La «nuova» impresa Triptis non prevede ulteriori tagli della capacità, che resta di 3 000 t, mentre il tasso di utilizzo raggiungerà 2 880 t su sette giorni lavorativi.

La nuova impresa non riceverà aiuti di ristrutturazione ma il Land Turingia prevede la concessione di finanziamenti a favore di nuovi investimenti, nell'ambito del 26° programma quadro per obiettivi di interesse comune (Gemeinschaftsaufgabe) già autorizzato ([1]).

V

Con lettera del 16 dicembre 1997 la Commissione ha trasmesso alle autorità tedesche le osservazioni pervenute da un concorrente spagnolo in seguito alla pubblicazione dell'avvio del procedimento.

Il concorrente spagnolo si è detto preoccupato delle ripercussioni che rischierebbe di produrre la ristrutturazione di Triptis con il sostegno dello Stato sul mercato europeo della porcellana. L'impresa concorrente ha inoltre sottolineato che Triptis era particolarmente avvantaggiata rispetto ad essa che doveva finanziare le proprie misure di ristrutturazione con mezzi propri, mentre Triptis beneficiava a tale scopo di aiuti di Stato. Ciò avrebbe pregiudicato seriamente la concorrenza in un mercato con elevate sovraccapacità e danneggiato i concorrenti che non ricevevano aiuti di Stato. L'impresa spagnola contestava inoltre il fatto che la flessibilità, con cui la Commissione può procedere in materia di riduzione delle capacità nelle zone assistite, le consenta di rinunciare completamente a qualsiasi riduzione di capacità. Per questo motivo un aiuto alla ristrutturazione dovrebbe essere sempre legato ad una riduzione delle capacità. L'impresa spagnola si dichiarava perciò d'accordo soltanto con una riduzione ancorché modesta della capacità produttiva. Infine Triptis prevede un incremento della sua quota di esportazione dal 20 % al 38 % il che, secondo l'impresa concorrente spagnola, andrebbe a scapito dei concorrenti dell'Europa occidentale tenuto conto delle elevate sovraccapacità esistenti sul mercato.

VI

Con lettera del 1° dicembre 1997 le autorità tedesche hanno trasmesso la loro risposta alle osservazioni del concorrente spagnolo.

Esse hanno confermato che la HeLaBa ha insinuato crediti per 16,75 milioni di DEM, mentre il Land Turingia non ha fatto lo stesso per i 9 milioni di DEM pagati alla HeLaBa a titolo di prestazione di garanzia.

([1]) N 123/97.

La BvS ha rivendicato un importo complessivo di 19 717 567 DEM [8,75 milioni di DEM di penale per garanzie occupazionali, 2,865 milioni di DEM di penale per mancata prova del corretto impiego di riserve e 8 milioni di DEM (compresi interessi) di rinuncia al rimborso di un prestito].

Per quanto riguarda le capacità produttive, la Germania ha rinviato alla notifica, in cui era già stato menzionato un abbattimento delle capacità da 6 500 t a 3 000 t dopo la privatizzazione, effettuata nel 1993, ed ha ribadito che per il futuro non sono previsti ulteriori tagli a fronte dei nuovi aiuti.

VII

Nel quadro del procedimento a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE è stata confermata la posizione della Commissione, secondo cui il prestito BvS di 8 milioni di DEM (più gli interessi) va considerato come un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, non ammissibile alle deroghe previste di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e in particolare non compatibile con gli «orientamenti comunitari per la valutazione degli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà», che costituiscono l'unica base sulla quale avrebbe potuto essere autorizzato l'aiuto.

Lo stesso dicasi per le garanzie indebite del Land Turingia, pari a 26,75 milioni di DEM, accertate nel corso del procedimento.

Inoltre, si constata che la rinuncia al rimborso di un prestito di 10 milioni di DEM da parte della HeLaBa, nell'ambito dell'azione concertata, non costituisce di per sé un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, trattandosi di un prestito garantito dal Land nella misura del 90 %. Questo tipo di garanzia trasferisce il rischio che una banca assume quando concede un finanziamento ad un'impresa (a prescindere se l'impresa è in difficoltà o meno) quasi integralmente sullo Stato, e il rischio che resta a carico della banca è pressoché nullo.

1. L'importo di 8 milioni di DEM (interessi compresi) concesso da BvS a Triptis sotto forma di un prestito al tasso del 4,4 % costituisce senza dubbio un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Poiché fin dalla sua privatizzazione nel 1993 l'impresa era in difficoltà, nessun ente creditizio privato o investitore privato le avrebbe concesso un prestito ad un tasso di interesse inferiore a quello di mercato, che ammontava nel 1996 al 7,33 % circa. Le difficoltà dell'impresa sono riconducibili essenzialmente alla ritardata privatizzazione, non essendo stato possibile prima di quella data trovare un investitore privato e quindi predisporre ed attuare un progetto di ristrutturazione. Di conseguenza, gli investimenti necessari sono stati realizzati in ritardo e l'impresa ha accumulato un volume elevato di debiti e nello stesso tempo ha dovuto continuare a produrre nei vecchi impianti e quindi in maniera inefficiente.

 La banca creditrice ha allora rinunciato al rimborso del prestito di 8 milioni di DEM (interessi compresi) nel quadro dell'azione concertata. L'intensità dell'aiuto ammontava al 100 % circa, poiché si trattava di un'impresa in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione agli Stati membri in merito all'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE alle imprese pubbliche in difficoltà ([1]). Pertanto la rinuncia al rimborso del prestito non rappresenta un incremento dell'intensità dell'aiuto.

2. Ugualmente sono da considerare aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE le garanzie concesse dal Land Turingia per 26,75 milioni di DEM (in più tranches). L'elemento di aiuto insito in questo tipo di garanzia corrisponde normalmente alla differenza tra il tasso di interesse sui prestiti a condizioni normali di mercato e il tasso di interesse effettivo, coperto dalla garanzia. Come ad esempio nella decisione 94/696/CE ([2]), la Commissione ha sempre sostenuto che nei casi in cui a causa della difficile situazione finanziaria di un'impresa nessun ente creditizio sarebbe disposto a concedere un finanziamento non assistito da una garanzia dello Stato, l'intero importo del finanziamento deve essere considerato come un aiuto. Trattandosi nel presente caso di una garanzia al 90 % l'ammontare dell'aiuto concesso è pari a 24,075 milioni di DEM.

 Per quanto riguarda l'aiuto concesso a favore di Triptis, era da presupporre che esso avrebbe probabilmente falsato la concorrenza e inciso sugli scambi tra Stati membri. Triptis produce e vende porcellana per la casa nel segmento superiore di mercato «A». Nel 1995 il mercato rilevante di questo segmento ammontava nei vecchi Länder a circa 341 milioni di DEM e nei nuovi Länder a circa 98 milioni di DEM. La quota di Triptis sul mercato tedesco, che rappresenta uno dei principali mercati nazionali nella Comunità, ammontava nel 1995 al 3,6 %. Nel settore ceramica/porcellana sussistono intensi scambi commerciali fra la Germania e gli altri Stati membri. Nel 1993 la Germania ha importato 357,02 milioni di ECU di ceramica da tavola ed artistica e ne ha esportato per 403,97 milioni di ECU.

 Il settore dei prodotti di ceramica nella Comunità rappresenta in valore 17 miliardi di ECU ed occupa 210 000 persone, ripartite in più di 2 500 imprese. Nel periodo 1984-1993 la produzione europea è aumentata mediamente dello 0,9 % all'anno ed il consumo dell' 1,18 %. Triptis è presente soprattutto negli scambi intracomunitari. Essa smercia circa il 20 % della sua produzione nell'Europa occidentale, in particolare in Italia, Francia e Svezia. Di conseguenza qualsiasi aiuto a favore di Triptis consente a questa impresa di migliorare la sua posizione di mercato nei riguardi dei suoi concorrenti nella Comunità che non beneficiano di aiuti di Stato.

([1]) GU C 307 del 13. 11. 1993, pag. 3.
([2]) GU L 273 del 25. 10. 1994, pag. 22.

Il programma tedesco di aiuti per le garanzie dello Stato del Land Turingia [1] nel quale rientravano manifestamente le garanzie accordate negli anni 1993 e 1994 [2], non è stato ancora autorizzato per il periodo 1992-1994. Trattandosi perciò di misure di aiuto non concesse nell'ambito di un programma di aiuti autorizzato, esse devono essere notificate a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE prima di essere attuate. La Germania non ha rispettato questo obbligo previsto dall'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE in quanto il prestito BvS e le garanzie del Land sono stati concessi senza la preventiva autorizzazione della Commissione. Si tratta perciò di aiuti illegittimi.

In teoria esiste la possibilità di esentare questo tipo di aiuti dal divieto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE, ma considerata la natura particolare dell'aiuto e tenuto conto del fatto che non si è neppure tentato di creare i presupposti per beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 2, del trattato CE, tali deroghe non sono applicabili nel caso di specie.

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, è vero che l'impresa Triptis è localizzata in una zona caratterizzata da una forte sottoccupazione e da un tenore di vita anormalmente basso. A norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), gli aiuti a favore dello sviluppo economico di tali regioni possono essere considerati compatibili con il mercato comune. L'aiuto in questione in realtà non ha contribuito allo sviluppo economico della regione poiché è servito principalmente a mantenere sul mercato un'impresa operante in perdita e non a creare posti di lavoro e investimenti. Per questo motivo esso deve essere considerato come un aiuto ad hoc destinato a ripristinare la redditività di un'impresa in difficoltà localizzata in una regione economicamente debole.

La compatibilità dell'aiuto deve essere perciò valutata in base all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), dato che si tratta della ristrutturazione di un'impresa in difficoltà. Perché sia applicabile la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), l'aiuto in questione deve rispondere alle condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. L'aiuto deve in particolare:

— assicurare il ripristino della redditività dell'impresa entro tempi ragionevoli sulla base di un piano di ristrutturazione plausibile e realistico;

— evitare di falsare indebitamente le condizioni di concorrenza; ciò significa che in base a tali orientamenti un aiuto può essere autorizzato soltanto se vengono adottate misure per compensarne gli effetti negativi sulla concorrenza perché altrimenti l'aiuto sarebbe in contrasto con il comune interesse e non potrebbe essere esentato in base all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Quando una obiettiva valutazione delle condizioni della domanda e dell'offerta mostra che esistono sovraccapacità strutturali sul mercato rilevante della Comunità, il piano di ristrutturazione deve contribuire, in misura proporzionale all'aiuto, alla ristrutturazione del settore economico interessato nella Comunità mediante la riduzione o soppressione di capacità produttive. La Commissione può tuttavia, trattandosi di una zona a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), applicare questo criterio in maniera più flessibile;

— essere limitato allo stretto necessario per quanto riguarda la sua entità. L'analisi dovrebbe dimostrare che l'aiuto è proporzionale ai costi e all'utilità della ristrutturazione. In particolare, l'aiuto deve essere concesso in forma tale da non conferire all'impresa liquidità eccessive. Inoltre l'aiuto non deve essere utilizzato per porre in essere comportamenti aggressivi e distorsivi della concorrenza né per effettuare investimenti che non sono indispensabili per il processo di ristrutturazione, ma necessari per risolvere i problemi particolari dell'impresa.

Per quanto riguarda la prima condizione, all'atto dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, la Commissione non aveva espresso dubbi in merito alle prospettive di redditività dell'impresa, basandosi sui dati presentati dalle autorità tedesche nella notifica e nel quadro di successive informazioni. La sua analisi si basava sulla previsione di una crescita regolare dei fatturati annuali, del ripristino della redditività nell'anno 1997/98 e di un utile di 1,25 milioni di DEM nello stesso anno. I dubbi che hanno indotto la Commissione ad avviare il procedimento riguardavano perciò soltanto il problema della capacità produttiva e l'incertezza circa l'esatto ammontare dell'aiuto. Come ha rivelato il fallimento dell'impresa il 30 aprile 1997, i dati trasmessi appena cinque mesi prima erano evidentemente già superati quando sono pervenuti alla Commissione oppure fondati su presupposti irrealistici. Inoltre va aggiunto che la Germania era apparentemente già a conoscenza di queste circostanze prima che ne venisse informata la Commissione.

Inoltre, all'atto dell'avvio del procedimento, la Commissione non era a conoscenza dell'aiuto illecito di 26,75 milioni di DEM accordato dal Land Turingia sotto forma di garanzia. Infine, sembra che negli anni 1993 e 1994, ossia quando è stato concesso l'aiuto, non esistesse un progetto di ristrutturazione realistico, per cui non sono stati neanche compiuti sforzi adeguati in relazione a tale aiuto.

[1] «Direttiva per l'assunzione di fidejussioni e garanzie a favore dell'economia e del lavoro autonomo da parte del Land Turingia», del 18 giugno 1992. Come indicato espressamente nella lettera della Commissione, ai fini dell'autorizzazione del futuro programma di garanzie nel 1996 non si è tenuto conto del programma precedente SG(96) D/11031.

[2] La Turingia non ha mai fatto riferimento a questa disposizione nel corso del procedimento.

Di conseguenza, nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile ripristinare la redditività di Triptis né raggiungere l'obiettivo dell'azione concertata, ossia impedire il fallimento di Triptis.

Nel corso del procedimento è emerso che esistono effettivamente sovraccapacità nel settore della porcellana. La produzione e il consumo di prodotti di ceramica, che sono continuamente aumentati fra il 1984 e il 1991 a livello comunitario, hanno subito un calo nel 1992 e 1993. Nel 1994 si è delineata una ripresa della produzione. La pressione concorrenziale cui è esposto questo settore non può essere controbilanciata neanche da un aumento delle esportazioni. Anzi, la già tesa situazione concorrenziale, dovuta anche alle eccessive capacità esistenti nella Comunità, rischia di aggravarsi ulteriormente con le crescenti importazioni dal sud-est asiatico e dai paesi dell'Europa centrale e orientale, in particolare dalla Repubblica ceca e dall'Ungheria che beneficiano di accordi commerciali con la Comunità. Tale situazione ha condotto ad elevati costi di produzione e alle sovraccapacità esistenti nel settore della ceramica da tavola nella Comunità. Fino alla realizzazione della ristrutturazione resta perciò ancora molto da fare.

Nel corso del procedimento è stato accertato che gli aiuti a favore di Triptis, tenuto conto dell'elevata sovraccapacità esistente nel settore della porcellana, rappresentano effettivamente un'indebita distorsione della concorrenza e pregiudicano pertanto i concorrenti che non ottengono alcun aiuto e devono ristrutturarsi con i propri mezzi. L'ipotesi che gli aiuti a favore di Triptis falsino probabilmente in maniera indebita la concorrenza è confermata dalla reazione di un concorrente spagnolo pervenuta alla Commissione.

Per quanto riguarda la terza condizione, si deve fare in modo che l'aiuto concesso non conferisca all'impresa liquidità eccessive che le consentano di porre in essere una politica di mercato aggressiva, non connessa con il processo di ristrutturazione. Buona parte degli aiuti sono già stati concessi nel 1993 e 1994 e sono stati determinati dall'elevato livello di indebitamento e interessi debitori. Lo stesso dicasi per l'importo di 8 milioni di DEM messo a disposizione di Triptis e di cui soltanto 600 000 DEM erano costituiti da liquidità. L'importo di 7,4 milioni di DEM è stato utilizzato per compensare le perdite degli anni 1994-1997.

Per quanto riguarda la proporzionalità dell'aiuto, Triptis ha già concorso con 17 milioni di DEM agli investimenti e con 24,7 milioni di DEM alla copertura delle perdite. Nel 1996 l'impresa si è inoltre impegnata a realizzare ulteriori investimenti per 2,5 milioni di DEM ai quali gli investitori partecipano in ragione di 100 000 DEM ciascuno. Avendo in tal modo esaurito le proprie risorse, gli investitori non sono più in grado di apportare ulteriori partecipazioni finanziarie. Trattandosi di persone fisiche e non di imprese dotate di mezzi finanziari corrispondenti, la partecipazione degli investitori può essere considerata adeguata.

Poiché l'aiuto non risponde a ben due dei tre criteri stabiliti dagli orientamenti, esso non può essere autorizzato sulla base dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Tenuto conto di tutti questi elementi la Commissione deve concludere che sia il prestito di 8 milioni di DEM (compresi gli interessi) concesso da BvS, sia le singole garanzie accordate dal Land Turingia per 26,75 milioni di DEM (intensità dell'aiuto 24,075 milioni di DEM) devono essere considerati come aiuti ai quali non si applica alcuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CE.

3. La rinuncia al rimborso del prestito di 10 milioni di DEM da parte di HeLaBa nel quadro dell'azione concertata non rappresenta di per sé un aiuto perché è avvenuta nell'ambito di una garanzia di Stato al 90 % che rappresenta l'elemento di aiuto dell'azione stessa. In questo contesto sembra opportuno ritenere che si tratti di un comportamento normale di mercato anche se lo Stato, garantendo il prestito al 90 %, ha assunto la maggior parte del rischio.

4. Per quanto riguarda la soluzione del mantenimento dell'attività, che ha condotto alla cessione del capitale fisso dell'impresa Triptis, dopo il fallimento, alla società Winterling, resta da accertare se l'offerta di Winterling può essere considerata la migliore. Al termine di una procedura d'asta aperta restavano in lizza due candidati, Winterling e la ditta francese Medart de Noblat. Winterling offriva un prezzo d'acquisto di 2,5 milioni di DEM e una garanzia di investimenti di 8 milioni di DEM e si impegnava inoltre a rilevare 160 dipendenti. Medart de Noblat offriva un prezzo d'acquisto di appena 1 DEM, una garanzia di investimenti di 4 milioni di DEM e nessuna garanzia occupazionale. Pertanto l'offerta di Winterling poteva essere considerata la più favorevole e il capitale fisso di Triptis è stato quindi ceduto il 18 giugno 1997 a Winterling. Si può concludere che ai fini dell'acquisto del capitale fisso di Triptis da parte della società Winterling le misure di aiuto non hanno avuto alcuna incidenza.

Dalle informazioni trasmesse dalle autorità tedesche il 9 settembre 1997 risulta che la nuova impresa non riceverà alcun aiuto di ristrutturazione. L'impresa riceverà invece un contributo per nuovi investimenti concesso dal Land Turingia nell'ambito del 26° piano quadro per obiettivi di interesse comune. Si tratta di una sovvenzione che va considerata come un aiuto concesso nell'ambito di un regime già autorizzato dalla Commissione. Ogni ulteriore aiuto a favore della nuova impresa deve essere notificato alla Commissione.

VIII

Una volta accertata l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune, la Commissione invita lo Stato membro ad esigere la restituzione dell'aiuto da parte del beneficiario ([1]). Essendo questo il caso degli aiuti a favore di Triptis che formano oggetto della presente decisione, si deve procedere al loro recupero. A questo riguardo è irrilevante che Triptis sia stata nel frattempo sottoposta a procedura di fallimento.

La restituzione degli aiuti deve avvenire in base alla legislazione tedesca, ivi incluse le disposizioni sugli interessi di mora applicabili ai crediti dello Stato in base al tasso di riferimento di mercato a partire dalla data della erogazione dell'aiuto ([2]).

Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-142/87 del 21 marzo 1990, Belgio/Commissione ([3]), le disposizioni pertinenti devono essere applicate, ai fini del recupero dell'aiuto, in modo tale da non rendere praticamente impossibile la restituzione prescritta dal diritto comunitario. Eventuali difficoltà di natura procedurale o di altro tipo in sede di esecuzione della misura non pregiudicano la legittimità della stessa,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prestito di 8 milioni di DEM, compresi gli interessi, concesso dalla Bundesanstalt vereinigungsbedingter Sonderaufgaben e la garanzia accordata in più tranches dal Land Turingia a favore di Triptis Porzellan GmbH a copertura del 90 % di un prestito di 26,75 milioni di DEM, per un ammontare di aiuto pari a 24,075 milioni di DEM, sono illegittimi, non essendo stati preventivamente notificati alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE.

Tali aiuti sono incompatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE perché non soddisfano per le condizioni prescritte da tali disposizioni ai fini di un'esenzione o di una deroga.

Articolo 2

La Germania assicura che sia chiesta e ottenuta la restituzione integrale degli aiuti di cui all'articolo 1 entro due mesi dalla notifica della presente decisione.

Il recupero degli aiuti è effettuato conformemente alle procedure e disposizioni del diritto tedesco, in particolare a quelle sugli interessi di mora applicabili ai crediti dello Stato, dalla data di concessione fino alla data di restituzione dell'importo dell'aiuto, con l'applicazione di un tasso di interesse corrispondente al tasso di riferimento per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali in Germania.

Le presenti disposizioni devono essere applicate in modo tale da non rendere praticamente impossibile la restituzione prescritta dal diritto comunitario. Eventuali difficoltà di natura procedurale o di altro tipo in sede di esecuzione della misura non hanno alcuna influenza sull'effettività della stessa.

Articolo 3

Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione la Germania comunica alla Commissione le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La presente decisione è indirizzata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

([1]) Comunicazione della Commissione del 24 novembre 1983 (GU C 318 del 24. 11. 1983, pag. 3).

([2]) Lettera della Commissione agli Stati membri SG(91) D/4577 del 4 marzo 1991.

([3]) Racc. 1990, pag. I-959, punti 58-63.